



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1009 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MANIERO VALENTINO ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA PRIMA STRADA, 22 - 30030 VIGONOV (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. l’art. 184-ter c. 3 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- iv. il D.L.24.06.2014 n. 91/2014, convertito con L. 11.08.2014 n. 116, che ha modificato l’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, con riferimento alle attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’art. 6, par. 2 della Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissano i criteri per la cessazione di rifiuto per specifiche tipologie di rifiuti;
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la DGRV 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”.
- ix. la D.G.R.V. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- x. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- xi. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- xii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xiii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xiv. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xv. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:

al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

- xvi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xvii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xviii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xx. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxi. la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2010 che ha dichiarato l'esclusiva competenza statale per la definizione di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri a livello comunitario;
- xxii. la nota acquisita con prot. 16574 del 06.03.2018, con la quale, considerata la situazione di incertezza, la Regione Veneto rappresenta la necessità che siano sospese le valutazioni inerenti procedimenti in itinere per il rilascio di autorizzazioni, ex art 208 del TUA, di cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso";
- xxiii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Regione per opportuna conoscenza e per la sua applicazione, con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Premesso:

- v. in data 18.01.2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- vi. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto

all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

- vii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- viii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- ix. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
 - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

Visto che con decreto provinciale n. 52084 del 20.07.2006 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c. con sede legale in Via I° STRADA 17 30030 VIGONovo VE, per la realizzazione di un impianto di recupero consistente nella messa in riserva (R13) e nel recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Prima Strada 22 30030 VIGONovo (VE);

Visto che con determinazione provinciale n. 40935 del 25.06.2009, poi integrata con provvedimento prot. n. 51470 del 17.06.2015, la ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c. stata autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

Visto che con provvedimento prot. n. 57870 del 01.08.2018 la ditta ha ottenuto il non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 80121 del 31.10.2018 la ditta ha presentato l'istanza di rinnovo e la contestuale richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in scadenza il 30.04.2019;

Considerato che l'istanza di modifica sostanziale di cui sopra consiste in:

- inserimento tra rifiuti in ingresso del codice CER 120199 inteso come "sfridi e cascami di lavorazione metallici ferrosi e non ferrosi";
- inserimento tra i rifiuti in uscita del CER 191209 "minerali (ad es. sabbia, rocce...)", riferito al rifiuto inerte, sabbia, pietre, terra, cemento, calcestruzzo, derivante dall'operazione di selezione e cernita di metalli ferrosi e non ferrosi;
- eliminazione tra i rifiuti in uscita del CER 191205 (vetro);
- introduzione di 11 cassoni nell'area esterna al capannone per lo stoccaggio dei cessati rifiuti;
- introduzione dell'attività di recupero R4 per il CER 160214, consistente nel disassemblaggio manuale, con lo scopo di asportare le parti metalliche in essi contenute (rame, ferro, acciaio e alluminio) per recuperarle, suddivise per tipologia;
- nuova disposizione della aree di stoccaggio con conseguente modifica del lay-out dell'impianto;

Atteso che con nota prot. n. 29.11.2018 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L. 241/90 art. 14 e la contestuale richiesta delle polizze fideiussorie;

Vista la nota prot. n. 67 del 02.01.2019, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 art. 14 e segg ed è stata convocata la prima riunione in data 17.01.2019;

Atteso che con nota acquisita al prot. n. 3429 del 17.01.2019 è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Vigonovo;

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. 3669 del 17.01.2019 è stato acquisito il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV in merito alla documentazione di impatto acustico allegata all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui sopra, nel quale è emersa la necessità di far svolgere alla ditta ulteriori approfondimenti e di avere inoltre maggiori informazioni circa l'impianto di illuminazione esterna;

Considerato che con nota prot. n. 6645 del 30.01.2019 è stato trasmesso il verbale prot. n. 6556 del 30.01.2019, relativo alla riunione svolta in data 17.01.2019, con la contestuale richiesta di integrazioni e la richiesta di parere agli Enti, entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle stesse;

Preso atto che con nota acquisita al prot. n. 10915 del 15.02.2019 la ditta ha presentato la documentazione richiesta, comprensiva delle integrazioni relative alla documentazione di impatto acustico e dell'impianto di illuminazione esterno;

Preso atto che con nota prot. n. 18832 del 18.03.2019 è stato acquisito il parere ARPAV in merito alla documentazione di impatto acustico integrativa trasmessa dalla ditta con nota di cui sopra, nel quale si ritiene dimostrato con ragionevole margine di sicurezza, che all'interno degli ambienti il livello ambientale si mantiene al di sotto dei 50 dB (A);

Ritenuto di non accogliere la proposta della ditta di assegnare il codice CER 191209 "minerali (ad es. sabbia, rocce)" in uscita, al rifiuto inteso come "inerte, sabbia, pietre, terra, cemento, calcestruzzo, derivante dall'operazione di selezione e cernita di metalli ferrosi e non ferrosi;

Ritenuto invece attribuibile il CER 170107 "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106" ai rifiuti prodotti dalla lavorazione del rifiuto in ingresso avente CER 170405, ove ve ne sia la necessità in ragione della composizione del rifiuto in ingresso;

Ritenuto altresì di non poter concedere la possibilità di introdurre l'attività di recupero R4 per il CER 160214, consistente nel disassemblaggio manuale con lo scopo di asportare le parti metalliche in essi contenute, in quanto lo stesso non è presente tra quelli in ingresso indicati ai paragrafi 3.1 e 3.2 del DM 05.02.98;

Richiamata infatti la sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28.02.2018, in merito alla competenza per il rilascio di autorizzazioni con cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per cui si è in attesa di indicazioni da parte della Regione Veneto;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 00A0777402 emessa da Groupama Assicurazioni SpA con decorrenza il 01.05.2019 e scadenza il 01.05.2024 e dalla polizza RCI n. 102539744 emessa da Groupama Assicurazioni SpA, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 14.04.2019;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 715/2014 con scadenza il 03.02.2020;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 con scadenza il 16.10.2020;

Preso atto che con prot. n. 21407 del 26.03.2019 è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208;

Atteso che per mero errore al provvedimento prot. n. 21407 del 26.03.2019 è stata allegata la planimetria non aggiornata alla modifica richiesta;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'istanza acquisita al prot. n. 80121 del 31.10.2018 e alla sostituzione del provvedimento prot. n. 21407 del 26.03.2019;

DETERMINA

1. E' rinnovata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 l'autorizzazione all'esercizio della ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c. (C.F. 03569370277) con sede legale in Via I° STRADA 17 30030 VIGONOVÒ VE, per l'impianto sito in Via Prima Strada 22 30030 VIGONOVÒ VE per lo svolgimento delle attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.
2. Il provvedimento prot. n. 21407 del 26.03.2019 viene sostituito dal presente;
3. Il presente provvedimento ha validità fino al **30.04.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, almeno 180 giorni prima della relativa scadenza.

4. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie.
5. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello allegato** al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
6. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
7. La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni da ciascun rinnovo**.
8. La ditta è tenuta a presentare **almeno 6 mesi prima della sua scadenza**, il **rinnovo della polizza fideiussoria**, il cui importo garantito dovrà essere comprensivo dell'adeguamento ISTAT. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
9. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.
10. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
11. La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.

RIFIUTI

12. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R4: "Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici" con cessazione della qualifica di rifiuto mediante selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica per l'ottenimento di rottami metallici per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;

R12^{SC}: "trattamento del rifiuto codificato con CER 150106 (imballaggi in materiali misti), consistente in una mera suddivisione per tipologie omogenee: 191201 (carta e cartone), 191204 (plastica e gomma), 191207 (legno);

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto; per i rifiuti per i quali viene effettuata la mera messa in riserva, gli stessi escono dall'impianto codificati con lo stesso codice CER di ingresso.

nelle aree identificate nella planimetria allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

13. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella nella tabella seguente.

CER	Descrizione	Attività imp.	Q.tà max stoccaggio (t)
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13	

120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R13	520 ton
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13	
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R13	
120199	Limitatamente a sfridi e cascami di lavorazione metallici ferrosi e non ferrosi	R4-R13	
170401	Rame, zinco, ottone	R4-R13	
170402	Alluminio	R4-R13	
170403	Piombo	R4-R13	
170404	Zinco	R4-R13	
170405	Ferro e acciaio	R4-R13	
170406	Stagno	R4-R13	
170407	Metalli misti	R4-R13	
191202	Metalli ferrosi	R4-R13	
191203	Metalli non ferrosi	R4-R13	
200140	Metallo	R4-R13	
150106	Imballaggi in materiali misti	R12 ^{SC} -R13	5 ton
170405	Ferro e acciaio	R4-R13	30 ton
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	20 ton
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4-R13	20 ton
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R13	5 ton
TOTALE QUANTITA' DI MESSA IN RISERVA Istantanea			600 ton

14. I rifiuti prodotti sono quelli riportati nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Quantitativi
191201	Carta e cartone	5 ton
191204	Plastica e gomma	15 ton
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	5 ton
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	15 ton
TOTALE QUANTITA' DI MESSA IN RISERVA Istantanea		40 ton

15. La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto ricevuti da terzi, non può superare le **640 tonnellate**, distinto in 600 tonnellate di rifiuti in ingresso e 40 tonnellate di rifiuti in prodotti.

16. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **100 tonnellate/giorno, e le 26000 tonnellate/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

17. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni dall'ottenimento**.

18. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni dall'ottenimento**.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

19. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.

20. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

21. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.

22. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

23. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:

- CER 160214: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
- CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;

24. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.

25. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012.

26. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.

27. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.

28. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.

29. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.

30. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 15, sono elencati nella tabella al

punto 14. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 15. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

31. In deroga al precedente punto, potrà essere assegnato il codice CER 170107 al rifiuto prodotto dall'attività di recupero del rifiuto in ingresso avente CER 170405, qualora ve ne fosse la necessità in ragione della composizione del rifiuto in ingresso, come risultante dalla relativa omologa.

32. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovralli della selezione.

33. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

34. Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.

35. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.

36. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

37. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.

38. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

39. Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle specifiche indicate al punto 12 del presente provvedimento, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.

40. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

41. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.

42. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.

- 43.** Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 44.** Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 45.** I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 46.** L'altezza massima dei cumuli non potrà superare 5 metri.
- 47.** La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 48.** La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 49.** La messa in riserva dei cessati rifiuti posizionati nell'area esterna, dovrà essere effettuata all'interno contenitori coperti o telonati, onde evitare il dilavamento meteorico. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 50.** I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 51.** I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 52.** I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 53.** I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 54.** I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

DISPOSIZIONI GENERALI

- 55.** I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 56.** Dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 57.** L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 58.** La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 59.** L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.

- 60.** Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 61.** Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 62.** **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 63.** Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
- 64.** **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
- 65.** Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione
- 66.** Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 67.** La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 68.** Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 69.** Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 70.** La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 71.** In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 72.** Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di VIGONOVÒ (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 73.** Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 74.** L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

75. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.

76. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

77. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di VIGONOVO VE, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso, all'ULSS 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

